



COMUNE DI CAVARENO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11

del Consiglio comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2022-2024, NOTA INTEGRATIVA E SUOI ALLEGATI.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	giust.	ing.
ZINI LUCA (Sindaco)		
BATTOCLETTI RAFFAELLA 1)	X	
de BERTOLDI MONIKA		
GALEAZ STEFANO		
KELLER MAURO		
LARCHER MAURO		
MALENCH PATRICK		
PELLEGRINI JESSICA	X	
RECLA DANIEL	X	
ROSSI TINA		
SALSOTTO NICOLA		
SPRINGHETTI FEDERICO		
SPRINGHETTI FILIPPO		
VIDESOTT ANNAMARIA		

1) Alle ore 22.20 il Consigliere Battocletti Raffaella si allontana dall'aula durante la trattazione del punto 6 dell'ODG

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Giovanna Loiotila.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il signor Luca Zini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 11 del 19.04.2022 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2022-2024, NOTA INTEGRATIVA E SUOI ALLEGATI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.

Che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Che, l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l’art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall’articolo 151 possono essere rideterminati con l’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Posto che con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2022 sottoscritto in data 16 novembre 2021, in merito al termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, le parti hanno concordato l’applicazione delle proroghe fissate dalla normativa nazionale, anche per i Comuni e le Comunità della Provincia di Trento.

Atteso che il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.

Atteso altresì che con successivo decreto del Ministero dell’Interno n. 228 del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28.02.2022, il suddetto termine è stato prorogato ulteriormente al 31 maggio 2022.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in

base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state inserite a bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-2024;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 04.05.2020, con cui l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale, dando atto che sarà allegata, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.

Considerato che a seguito della pubblicazione nella G.U. n.302 del 31 dicembre della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2018) è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (il comma 831 della citata norma, ha apportato una modifica all'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000, rendendo facoltativa la redazione del bilancio consolidato per tali comuni e richiamata a tal proposito la delibera del Consiglio Comunale n. 9 dell' 8 aprile 2019 con la quale l'Ente esercitava la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Evidenziato, per quanto riguarda i saldi di finanza pubblica, quanto segue:

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n.243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9, comma 1 bis della Legge n.243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2,3 del medesimo schema.

Atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

Rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 [...] gli Enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio".

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n.145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica,

in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente.

Considerato quindi che, sulla base di quanto sopra esposto, risultano aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza locale.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 16 marzo 2022 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) e lo schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 e la nota integrativa al fine di presentarli al Consiglio Comunale.

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm..

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione ricomprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e alla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Vista allo scopo, la deliberazione n. 10 di data odierna avente ad oggetto: *“Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2022”*

Atteso altresì che l'art. 1 – commi da 816 a 847 della L. 160/2019 stabilisce a partire dal 01.01.2021, l'abrogazione dell'Imposta della Pubblicità (capo I del D.Lgs n. 507/1993), del canone (alternativo all'imposta) sulla pubblicità (art. 62 D.Lgs 446/1997) della TOSAP (capo II del D.Lgs n. 507/1993) e del COSAP (art. 53 del D.Lgs 446/1997) e la loro sostituzione con il canone (di natura patrimoniale e non tributaria) unitario e che per l'anno 2022 le relative tariffe rimangono invariate.

Richiamata la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 26 del 28 settembre 2021, con cui è stato esaminato e discusso lo schema del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 – Indirizzi strategici approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 79 del 5 novembre 2021.

Preso atto che si è reso necessario formulare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, redatta per la parte contabile e predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi.

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come il DUP definitivo e pertanto è predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 16 marzo 2022 con la quale sono stati approvati lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.).

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato comunicato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 861 del 18.03.2022, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 27.07.2021 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile”, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; - il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, allegati alla presente deliberazione;

Visto il regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, approvato dal consiglio comunale in data 20.04.2021 con deliberazione n. 5, ed in particolare il titolo II con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati pervenuto a prot. N. 1038 del 06.04.2022.

Constatato che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione la Giunta comunale provvederà con il piano esecutivo di gestione, ovvero con atto programmatico di indirizzo, come previsto ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 4/L e degli articoli 11 e 12 del Regolamento di contabilità ad assegnare le risorse ai singoli responsabili dei servizi e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo agli stessi funzionari.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 41/93 n. 1 e ss.mm. data la necessità di rendere immediatamente disponibili le risorse previste nel bilancio 2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Annamaria Videsott e Tina Rossi constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano

presenti e votanti n. 11 (undici)

voti favorevoli n. 11 (undici)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, incluso la sezione riferita alla programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1061/2002.

2) DI APPROVARE, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.

3) DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024.

4) DI CONFERMARE che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà gli atti di indirizzo di natura gestionale devoluti alla competenza dei funzionari.

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.

6) DI DARE ATTO CHE il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione.

7) DI DARE EVIDENZA ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera in oggetto,

ravvisata la necessità di rendere la stessa immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'immediata gestione del bilancio così approvato,

con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. / (/), astenuti n. / (/), espressi per alzata di mano da n. 11 (undici) presenti e votanti e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori,

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Allegato alla deliberazione n. 10 del 19.04.2022 del Consiglio comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa.

Cavareno, 19.04.2022



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

M. Letizia Springhetti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Cavareno, 19.04.2022



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

M. Letizia Springhetti

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Luca Zini



Il Segretario Comunale
dott.ssa Giovanna Loiotila



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo telematico comunale

dal 22.04.2022 al 02.05.2022

Li, 22.04.2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila



Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Li, 19.04.2022

Visto:



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

